

PG/2024/ 685376

Napoli, li 02/08/2024

All'UOA Ufficio Innovazione e Partenariati

OGGETTO: Realizzazione e Gestione di una nuova Arena per sport ed eventi a Napoli denominata "AreNapoli", richiesta di informativa preliminare sull'eventuale esistenza di carichi giudiziari pendenti o conclusi sugli immobili e/o aree di progetto. Ns. rif. AVG 202400033

In riscontro alla vs. prot. n. PG/2024/632961 del 15/07/2024, si rappresenta che l'applicativo in dotazione all'avvocatura per l'archiviazione elettronica delle pratiche di contenzioso non consente una puntuale ricerca in base ai soli dati catastali o agli indirizzi di immobili e/o aree per cui le informazioni fornite di seguito potrebbero non essere esaustive.

L'interrogazione del predetto software ha nondimeno consentito l'individuazione di una serie di giudizi.

Si tratta dei contenziosi indicati dal Servizio Difesa Giuridica Patrimonio e dal Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale, rispettivamente, nella nota prot. n.648728 del 19/07/2024 e nella nota prot. n.643929 del 18/07/2024, che si allegano, ai quali vanno ad aggiungersi i seguenti giudizi innanzi al giudice amministrativo:

- La società Idrosint ha proposto innanzi al Tar Campania, tre distinti ricorsi (R.G. n.3727/2005, n.5908/2005 e n.1067/2006) con i quali ha impugnato l'ordinanza prot. n.35 del 17/4/2008 (prog. 429 del 18/4/2008) di sgombero dell'area di proprietà comunale sita nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo di via E. Gianturco; il provvedimento n.1 del 2/3/2005 di revoca/risoluzione della concessione in favore della soc. SACAM, dante causa della ricorrente; nonché i provvedimenti contenenti la dichiarazione di pubblico interesse dell'intervento di completamento del Centro Direzionale, il relativo piano urbanistico attuativo, il bando di gara per l'affidamento delle relative opere, e tutti gli atti dei rispettivi procedimenti. Gli elencati ricorsi, previa riunione, sono stati definiti dal TAR Campania con sentenza n. 3032 del 3/6/2009. Con tale pronuncia, il TAR ha ritenuto infondata la pretesa della Idrosint di avvenuto subentro nel rapporto concessorio instaurato dal Comune con la soc. SACAM negli anni '50 e, conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità delle impugnative per difetto di legittimazione attiva, reputando la Idrosint "*non titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva sulla quale sia radicabile un interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela*". La sentenza è stata impugnata dalla soc. Idrosint innanzi al Consiglio di Stato il quale, con decisione n.6496 del 08/09/2010, dopo aver dichiarato "*condivisibili le argomentazioni, con le quali il*



COMUNE DI NAPOLI  
AREA AVVOCATURA  
L'Avvocato Generale

*TAR ha dichiarato la inammissibilità dell'originario ricorso per difetto di legittimazione e di interesse diretto in capo alla Idrosint" ha respinto l'appello.*

- Anche la soc. Lory Frutta di Cozzolino Giuseppe & C. S.a.s. (di seguito Lory Frutta), nella qualità di avente causa dalla soc. Idrosint, ha impugnato l'ordinanza prot. n. 35 del 17.04.2008 di sgombero dell'area di proprietà comunale sita nella zona dell'ex mercato generale ortofrutticolo alla via E. Gianturco e gli atti presupposti. Con successivi motivi aggiunti ha altresì impugnato gli atti della procedura di dichiarazione di pubblica utilità dell'area e di approvazione di un piano urbanistico esecutivo per il completamento del sub comprensorio orientale del Centro Direzionale di Napoli ad opera della concessionaria Agorà 6 s.c.a.r.l. L'adito Tar Campania, sez. IV, con sentenza n.2819 del 14/6/2012, ha dichiarato: *“in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso principale; inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti; in parte inammissibile e in parte infondato il secondo ricorso per motivi aggiunti.”* Con atto notificato il 5/10/2012, la soc. Lory Frutta di Cozzolino Giuseppe & C. S.a.s. ha impugnato la decisione del TAR Campania innanzi al Consiglio di Stato che lo ha respinto con sentenza n.1288 del 12/02/2021.
- La soc. Idrosint, con ricorso al TAR Campania notificato il 21/04/2006 ha altresì impugnato la disposizione dirigenziale n.1954 del 22/12/05 di demolizione di opere abusive realizzate all'interno del mercato ortofrutticolo. Il relativo giudizio è stato definito dal TAR Campania con sentenza n.7677 del 25/07/2006 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso.
- Un ulteriore giudizio innanzi al TAR (RG 5538/07) è stato proposto da Idrosint avverso la disposizione dirigenziale n.14 del 15/1/2007 di diniego accertamento di conformità per le opere eseguite all'interno del Mercato Ortofrutticolo. Il giudizio è stato dichiarato perento dal TAR con decreto 2299 del 15/05/2017.
- Con ricorso notificato il 9/11/2009 Idrosint ha agito innanzi al Tar Campania (RG5873/2009) per l'accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per la nomina di un CTU cui conferire l'incarico di procedere ad una accurata descrizione dello stato dei luoghi delle aree site all'interno del Mercato Ortofrutticolo oggetto di sgombero. Anche tale ricorso è stato dichiarato perento dal TAR (decreto 1305/2017).

L'AVVOCATO GENERALE  
Avv. Antonio Andreottola